

**CONVENZIONE
PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA
DELL' OCC - ORGANISMO PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO E PER LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO**

tra

la CAMERA ARBITRALE DI MILANO, s.r.l. con Socio Unico Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano MonzaBrianza Lodi, con sede in Via Meravigli 9/b – 20123 Milano (in seguito anche "CAM")

e

la CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO e AGRICOLTURA di COMO-LECCO, con sede in Via Giuseppe Parini, 16 - 22100 Como CO

la CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO e AGRICOLTURA di CREMONA, con sede in Piazza Antonio Stradivari, 5 - 26100 Cremona CR

la CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO e AGRICOLTURA di MANTOVA con sede in Via Pietro Fortunato Calvi, 28 - 46100 Mantova MN

la CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO e AGRICOLTURA di PAVIA, con sede in Via Mentana 27 - 27100 Pavia PV

la CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO e AGRICOLTURA di SONDRIO, con sede in Via Giuseppe Piazzi, 23 - 23100 Sondrio SO

la CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO e AGRICOLTURA di VARESE, con sede in Piazza Monte Grappa, 5 - 21100 Varese VA

in seguito "Enti Collegati"

premessa

La CAMERA ARBITRALE DI MILANO (CAM) è specializzata nei servizi ADR e opera anche per conto di altre Camere per l'erogazione dei servizi di risoluzione delle controversie e composizione crisi. CAM si propone come Ufficio del Referente centralizzato per l'Organismo di Composizione delle Crisi da sovraindebitamento (in breve anche "OCC") con una struttura che prevede, oltre alla propria

sede centrale di Milano, sedi diffuse sul territorio, ed è dotata, a questi fini, di uno staff dedicato e di sistemi di gestione e controllo.

L'OCC della Camera Arbitrale di Milano consente ai soggetti collegati di partecipare ad un sistema flessibile, adattabile alle loro specifiche esigenze, rapido e caratterizzato dai principi di trasparenza, competenza, indipendenza e imparzialità.

Gli ENTI COLLEGATI, intendono, con la stipula della presente Convenzione, soddisfare l'esigenza della propria utenza di avere la disponibilità di procedure di gestione delle crisi da sovraindebitamento, ricorrendo alla collaborazione con la Camera Arbitrale di Milano, con l'intento di ottimizzare le proprie risorse umane e finanziarie; innalzare la qualità del servizio offerto; promuovere nel proprio territorio il ricorso ai servizi dell'OCC per la gestione delle crisi da sovraindebitamento.

I - Scopi generali della Convenzione

1. Tra gli Enti Collegati e la Camera Arbitrale di Milano esiste reciprocità di interesse nel promuovere i servizi assegnati per legge all'OCC.
2. Gli Enti Collegati, per le procedure di composizione della crisi che devono essere avviate nel proprio territorio, in base alla presente convenzione, intendono avvalersi della collaborazione della Camera Arbitrale di Milano, divenendo Sede Collegata dell'OCC facendo espresso rinvio al comune Regolamento e ponendosi sotto il coordinamento del Referente dell'OCC.
3. L'Ente Collegato offre, in collaborazione con e attraverso la Camera Arbitrale di Milano, un servizio di OCC comprendente:
 - a) assistenza e informazioni in materia di sovraindebitamento;
 - b) amministrazione di procedimenti di gestione delle crisi da sovraindebitamento;
4. Gli Enti Collegati collaborano, oltre che nell'amministrazione di procedure di gestione delle crisi, anche nell'organizzazione di periodici incontri, seminari e convegni su sovraindebitamento e temi ad esso connessi.

II - Assistenza e informazioni

5. Ogni Ente Collegato identifica al proprio interno uno o più funzionari addetti allo sportello OCC, che vengono opportunamente istruiti, anche in via telematica, in merito alle principali tematiche del sovraindebitamento e del Regolamento.
6. I funzionari accedono gratuitamente al servizio di documentazione e biblioteca fornito dalla Camera Arbitrale di Milano al fine di poter compiutamente rispondere alle richieste di assistenza degli utenti.

- Inoltre, ogni Ente Collegato può rimandare direttamente l'utente al servizio documentale e informativo della Camera Arbitrale di Milano.
7. Per l'assistenza tecnica agli utenti e per i rapporti con i soggetti coinvolti nella gestione delle crisi ogni Ente Collegato si coordina con la Camera Arbitrale di Milano e ai suoi funzionari, oltre che ai relativi siti internet.
 8. L'Ente Collegato cura la predisposizione sul proprio sito internet di uno spazio che renda pubblico e trasparente il rapporto intercorrente con la Camera Arbitrale di Milano per la gestione del servizio di composizione delle crisi, rimandando per ogni ulteriore informazione, testo o allegato, al sito della Camera Arbitrale di Milano tramite un link.

III - Formazione

9. Gli Enti Collegati e la Camera Arbitrale di Milano convengono che la qualità dell'amministrazione di procedure di gestione delle crisi sia conseguenza anche della divulgazione della cultura giuridica ed economica, ovvero di una conoscenza più approfondita dello strumento da parte dei professionisti e degli utilizzatori. Si ritiene che la formazione continua rappresenti un elemento imprescindibile per elevare il livello di consapevolezza giuridica, economica e finanziaria.
10. A tal fine, l'Ente Collegato si impegna a organizzare in collaborazione con CAM un evento divulgativo, indicativamente a cadenza annuale, per i professionisti e per i soggetti comunque interessati del territorio locale, secondo una programmazione da stabilirsi di comune accordo ad inizio anno.

IV - Gestione delle crisi da sovraindebitamento

11. **Gestione comune delle procedure**
Gli Enti Collegati e la Camera Arbitrale di Milano gestiscono in collaborazione i procedimenti di gestione delle crisi da sovraindebitamento, coordinando i rispettivi uffici nell'ottica di fornire un servizio di qualità e un'assistenza efficace e spedita all'utente, che deve poter utilizzare indifferentemente i diversi uffici, secondo le sue esigenze pratiche.
12. **Applicazione del Regolamento**
La comune gestione di cui al precedente punto 11 prevede l'applicazione del Regolamento dell'OCC n.80 con le relative Tariffe. Alla luce della presente convenzione, ogni volta in cui il Regolamento richiama il Referente o la Segreteria resta inteso che si tratti degli organi della Camera Arbitrale di Milano, in quanto sede centrale dell'OCC. Tuttavia l'Ente Collegato, che detiene la competenza territoriale sulle crisi del proprio territorio, formula le indicazioni di cui al successivo punto 14) "Nomina dei gestori delle crisi".

13. Trasmissione degli atti dei procedimenti

Il canale ufficiale per la trasmissione degli atti è quello telematico.

Le parti possono, in caso di necessità, depositare tutti gli atti dei procedimenti gestiti secondo la presente Convenzione sia presso l'Ente Collegato sia presso la Camera Arbitrale di Milano.

La Segreteria locale riceve le istanze, verifica la competenza territoriale, la completezza della documentazione depositata, chiede le eventuali integrazioni necessarie e trasmette i documenti ricevuti alla sede centrale (CAM) unitamente alla dichiarazione di assenza di conflitti di interesse.

La Camera Arbitrale di Milano verifica, in ogni caso, la ricevibilità degli atti e conserva copia digitale del fascicolo.

14. Nomina dei gestori della crisi

Il Referente provvede, ai sensi del Regolamento, alla nomina del gestore della crisi, tenuto conto delle eventuali indicazioni formulate dall'Ente Collegato presso cui è stata depositata l'istanza che ha dato avvio al procedimento.

15. Incontri

Gli incontri con i gestori delle crisi gestiti secondo la presente Convenzione si possono svolgere sia nella sede di uno degli Enti Collegati, sia presso lo studio del gestore stesso.

La Camera Arbitrale di Milano e ciascun Ente Collegato mettono a disposizione di tutti gli Enti firmatari della presente convenzione, le proprie strutture quale luogo di svolgimento degli incontri, sulla base delle esigenze e delle richieste delle parti e dei gestori.

A tale scopo ogni Ente Collegato offre il relativo supporto logistico e operativo e una sala riunioni idonea allo svolgimento degli incontri, fornita della strumentazione per la videoconferenza ove necessaria, previo idoneo preavviso e in orario d'ufficio.

16. Gestione economica e tariffe

Tutte le sedi collegate gestiranno, con risorse proprie, gli incontri.

La sede centrale, oltre a gestire interamente le pratiche ricevute presso i propri sportelli, svolgerà le attività di nomina, di gestione della contabilità e monitoraggio, per i casi delle sedi collegate.

La gestione economica delle procedure è svolta dalla Camera Arbitrale di Milano, che provvede a richiedere i versamenti e a determinare le liquidazioni parziali e finali delle spese di procedimento.

Gli importi richiesti alle parti sono versati sempre alla Camera Arbitrale di Milano, la quale, a fine esercizio annuale, previo ricevimento di apposita fattura, provvede a riversare in unica soluzione all'Ente Collegato la somma complessiva di quanto dovuto.

Le entrate del servizio che saranno effettivamente riscosse, al netto delle spese, saranno suddivise in ragione del 70% per la sede centrale (Milano) e 30% per la sede collegata che riceve il caso.

V – Attività e quota di partecipazione

17. La gestione dell'Organismo in forma associata, oltre a garantire l'erogazione del servizio in maniera continua ed uniforme sull'intero territorio di competenza consente di beneficiare degli effetti di scala, soprattutto sotto il profilo dell'efficientamento delle risorse umane dedicate al servizio e delle competenze professionali.

La Camera Arbitrale, in qualità di sede centrale dell'Organismo e di Ufficio centralizzato del Referente, mantiene una struttura idonea in termini di personale dedicato unicamente alla composizione della crisi e offre all'intera rete i seguenti servizi:

- a. aggiornamenti verso il Registro presso il Ministero della Giustizia
- b. elaborazione e trasmissione dei dati statistici ai competenti uffici istituzionali (Ministero della Giustizia, Unioncamere, etc.)
- c. formazione continua del personale dedicato al servizio
- d. conformità con le normative che hanno impatto sul servizio (adempimenti DM 202/2014 e successivi aggiornamenti, GDPR)
- e. copertura assicurativa
- f. adozione e aggiornamento dei software gestionali
- g. protocollazione e conservazione a norma di legge dei principali documenti relativi alle procedure
- h. gestione PEC dedicata alle procedure
- i. supporto informativo agli enti collegati e agli utenti di ogni territorio
- j. verifica dei fascicoli depositati dagli utenti
- k. selezione dei gestori
- l. aggiornamento dei gestori
- m. nomina dei gestori
- n. monitoraggio delle attività dei gestori
- o. controllo formale degli atti dei gestori
- p. verifica dei preventivi dei costi di procedura
- q. invio dei preventivi agli utenti e monitoraggio degli incassi
- r. gestione contabile e amministrativa dei procedimenti e adempimenti fiscali
- s. comunicazioni di legge ai soggetti istituzionali (Agenzia Entrate, Tribunali)
- t. monitoraggio della fase giudiziale
- u. monitoraggio dell'esecuzione
- v. promozione

18. Con riferimento all'insieme complessivo dei servizi e delle attività svolte da Camera Arbitrale, la quota di partecipazione per gli enti collegati da versare per l'anno 2020 è forfettariamente definita in euro 20.000,00 + IVA per ciascuna Camera collegata.

La quota dovrà essere versata entro il 31 dicembre 2020.

La quota di partecipazione viene definita annualmente dalla Camera Arbitrale in relazione all'attività prevista. Al termine del 2020, la quota potrà essere eventualmente ridefinita in caso di forti scostamenti nei numeri delle pratiche registrate dai singoli territori.

19. Per gli anni 2021 e 2022, la Camera Arbitrale valuterà la definizione di quote differenziate, secondo una parte fissa e una variabile, in funzione del numero di pratiche effettivamente registrate sui singoli territori nell'anno precedente.

V – Durata e sottoscrizione

20. La presente Convenzione, ha durata dall'1.1.2020 fino al 31.12.2022, salvo recesso di parte con un preavviso scritto di sessanta giorni e fatta salva la prosecuzione degli effetti della convenzione per i procedimenti pendenti alla data dell'eventuale recesso, fino alla loro conclusione.

21. Essa viene sottoscritta dal Direttore Generale della Camera Arbitrale di Milano e dai rispettivi delegati alla firma degli Enti Collegati.

Milano, li

CAMERA ARBITRALE DI MILANO

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO e AGRICOLTURA di COMO-LECCO

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO e AGRICOLTURA di CREMONA

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO e AGRICOLTURA di MANTOVA

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO e AGRICOLTURA di PAVIA

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO e AGRICOLTURA di SONDRIO

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO e AGRICOLTURA di VARESE
